

La pubblicazione delle Graduatorie prioritarie definitive e la conseguente convocazione da questi elenchi dei supplenti per la sostituzione di colleghi assenti sta determinando il nascere di molti interrogativi: proponiamo un elenco di FAQ.

1)	Le Graduatorie prioritarie devono essere utilizzate per qualsiasi tipo di supplenza?	NO, le graduatorie prioritarie si utilizzano solo per le sostituzioni dei colleghi assenti (V. L.167/09, art. 1, c. 2; DM 68/10, art. 1, c. 5) e quindi le eventuali nomine su posti/spezzi vacanti/disponibili fino al 30/06 e al 31/08 devono sempre essere effettuate dalle Graduatorie provinciali o dalle graduatorie di circolo e di istituto in caso di esaurimento delle stesse e per posti disponibili dopo il 31 dicembre
2)	Chi lavora su una supplenza in corso la perderà?	NO , le supplenze già in corso conservano la loro validità anche ai fini di eventuali proroghe o conferme (V. nota 8491/10 che conferma la nota 19212/09). Ribadiamo che per le altre tipologie di supplenze (31/8 o 30/06) conservano validità le graduatorie provinciali o quelle d'istituto in caso di esaurimento delle stesse.
3)	Chi è inserito nelle Graduatorie prioritarie e viene chiamato per una supplenza conferita in base allo scorrimento delle stesse è costretto ad accettare?	SI, a meno che non sia impegnato in altro contratto, pena: <ul style="list-style-type: none"> - la decadenza dal diritto ad essere chiamato in base allo scorrimento della Graduatoria prioritaria - la decadenza del diritto al punteggio (salvo quello maturato per il servizio effettivamente svolto) - la decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione (V. DM 68/10, art. 5, c. 1-2)
4)	Chi può rinunciare senza penalizzazioni ad una proposta di supplenza conferita in base allo scorrimento delle Graduatorie prioritarie?	Nessuna penalizzazione per chi rinuncia alla supplenza: <ul style="list-style-type: none"> - per accettare un incarico al 31/8 o al 30/6 - perché destinatario di Progetto Regionale - perché impegnato in altra supplenza temporanea assegnata in base alle Graduatorie di circolo e di Istituto, anche se in provincia diversa rispetto a quella scelta per l'inclusione negli elenchi prioritari. (V. DM 68/10, art. 5, c. 3-4) Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - le sanzioni non si applicano nei casi di giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione come previsto dal DM 68/10 Art. 5, c. 2. - è possibile rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto ad uno stipendio inferiore all'indennità di disoccupazione percepita (V. nota 8491/10, punto 3 e nota 19212/09, punto 4)
5)	Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria: chi è	SI (V. DM 68/10, art. 5, c. 6)

	impegnato in supplenze fino a 10 gg. ha comunque il diritto ad essere interpellato per supplenze di maggior durata?	
6)	La precedenza per la stipula di contratti per la sostituzione di colleghi assenti determinata dall'inserimento nelle Graduatorie prioritarie vale anche ai fini del completamento di orario?	SI , ma il completamento di orario può avvenire, per le utili posizioni occupate nella graduatoria, solo nella provincia in cui è stato stipulato il contratto ad orario ridotto (V. DM 68/10, art.1, c. 5).
7)	Come verrà valutato il punteggio in fase di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per coloro che siano inseriti nelle Graduatorie prioritarie?	<p>- Personale docente ed educativo: verrà valutato l'intero anno di servizio per il medesimo insegnamento/classe di concorso nella quale è stato maturato il servizio nell'A.S. di riferimento della domanda di inclusione nelle Graduatorie prioritarie</p> <p>- Personale ATA: verrà valutato lo stesso punteggio attribuito nell'A.S. di riferimento della domanda di inclusione nelle Graduatorie prioritarie (V. DM 68/10, art.1, c. 6)</p> <p>NB : la nota 8491/10 conferma quanto stabilito nella nota 19212/09, per cui il personale docente, educativo e ATA che non si avvalga delle Graduatorie prioritarie pur avendone i requisiti in quanto occupato in classe di concorso, posto o profilo diverso per carenza di posti disponibili, potrà in fase di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento o permanenti scegliere a quale insegnamento o profilo attribuire il punteggio (punto 1). Inoltre, il personale ATA che abbia stipulato un contratto al 30/06 e nell'A.S. di riferimento della domanda di inclusione nelle Graduatorie prioritarie l'avesse stipulato invece fino al 31/8, potrà farsi valutare il punteggio corrispondente al 31/08 anche per questo A.S. (punto 2)</p>
8)	E' possibile visualizzare la propria posizione nelle Graduatorie prioritarie?	SI , accedendo, dopo essersi registrati, allo spazio istanze on line sul sito del MIUR (V. nota 9574/10)
9)	L'inserimento nelle Graduatorie prioritarie comporta automaticamente la proposta di contratti per Progetti regionali?	NO , per partecipare ai Progetti regionali collegati a DM 68/10 e DM 80/10 è stata predisposta un'apposita domanda (V. DM 68/10, art. 4, c. 1)
10)	Chi è impegnato in Progetti regionali può accettare supplenze temporanee?	NO , a meno che gli accordi locali non lo prevedano (V. DM 68/10, art.5, c.5)
11)	In caso di rinuncia a un Progetto Regionale si perde l'indennità di disoccupazione?	SI , se si è data la disponibilità (V. DM 68/10, art.4, c.2)
12)	Chi svolge attività nei Progetti regionali ha diritto al riconoscimento del punteggio per l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento/permanenti?	<p>SI,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai docenti è riconosciuta la valutazione l'intero anno scolastico di servizio; - al personale ATA è riconosciuta la valutazione dello stesso punteggio ottenuto nell'A.S. di riferimento della domanda di inclusione nelle Graduatorie prioritarie (V. DM 68/10, art.4, c.3). <p>A coloro che svolgano attività progettuali ma non siano inseriti nelle Graduatorie prioritarie spetta il punteggio commisurato al periodo di durata del progetto stesso (V. DM 68/10, art.4, c.4).</p>